



COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

**NUOVO REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 37 del 17/07/2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 43 del 29/12/2009**

IL SINDACO
(Alberto PILLONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Giovanna Paola MASCIA)

ART. 1 – Finalita'

L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 7, lett. a) della L.R. 25/06/1984, n. 31, delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26/03/1996 e n. 5/6 del 03/02/2000 e delle Leggi Finanziarie Regionali vigenti in materia, indice annualmente, una procedura per il rimborso spese viaggio a favore degli studenti che hanno frequentato le Scuole Medie Superiori.

ART. 2 – Requisiti per la partecipazione

Saranno beneficiari del rimborso spese viaggio gli studenti residenti nel Comune di Samatzai, iscritti e frequentanti :

- Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica;
- Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titolo di studio riconosciuti dallo Stato;
- Anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici;

Sono esclusi i corsi di formazione professionale.

ART. 3 – Requisiti di Reddito e percentuali di rimborso

Il rimborso sarà commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate e al percorso necessarie al raggiungimento della Scuola più vicina del tipo di quella prescelta dall'alunno.

L'alunno dovrà appartenere a famiglia svantaggiata, il cui reddito I.S.E.E , non sia superiore a quello che verrà di anno in anno determinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per benefici analoghi.

Il rimborso sarà disposto nella percentuale attribuita alle fasce di reddito che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità del Bilancio.

Le suddette percentuali potranno subire variazioni proporzionalmente agli ulteriori finanziamenti che verranno eventualmente erogati dalla Regione, per l'abbattimento delle spese viaggio degli studenti.

Per spese di viaggio si intendono le spese per gli abbonamenti mensili e i carnet di almeno 10 corse, per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico di linea. Non si terrà conto dei biglietti giornalieri e dei biglietti per i pullman di città (C.T.M.).

In ottemperanza alla normativa Regionale, il rimborso verrà calcolato sulla base della spesa prevista per raggiungere la sede scolastica più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta dall'alunno, esempio: per gli studenti frequentanti l'Istituto Tecnico Commerciale, il rimborso sarà calcolato per Senorbì, anche se lo studente frequenta a Cagliari.

Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà commisurato a quello del mezzo pubblico.

ART. 4 – Insufficienza di fondi

L'eventuale insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione comporterà la riduzione proporzionale delle % di rimborso per le varie fasce di reddito.

ART. 5 – Bando per la presentazione delle domande

Il bando di concorso è approvato dal Responsabile del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, assegnatario delle risorse.

Il bando deve contenere:

1. i requisiti necessari per l'ammissione al concorso;
2. il termine perentorio entro cui far pervenire le domande di ammissione al concorso stesso, che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 20 dalla pubblicazione;
3. la documentazione da allegare alla domanda.

Contestualmente al bando di concorso il Responsabile del Servizio approva lo schema di domanda.

ART. 6 - Ricezione delle domande

Le domande di rimborso, redatte sull'apposito modulo, sono ricevute entro i termini fissati dal bando dall'ufficio competente a riceverle che sarà indicato nel bando.

L'ufficio rilascerà ricevuta di presentazione.

Per le domande pervenute per posta farà fede il timbro postale.

La domanda deve essere sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, o da un genitore se minorenni.

Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta o pervenute oltre il termine utile indicato nel bando, saranno tassativamente escluse dal beneficio.

ART. 7 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Servizio assegnatario delle risorse o dal Responsabile del Procedimento, da esso delegato, che procederà alla formazione della graduatoria secondo quanto indicato nel successivo articolo 8).

ART. 8 - Modalità di formazione della graduatoria

Il Responsabile del Servizio sulla base del presente Regolamento predispone una graduatoria provvisoria degli aventi diritto, distinta per Sede Scolastica e formulata sulla base delle fasce di reddito e sulla percentuale di rimborso che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del Regolamento.

Sarà cura della Giunta Comunale stabilire annualmente un reddito minimo e un reddito massimo ISEE per ogni fascia, sulla base della determinazione della RAS per benefici analoghi.

ART. 9 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria, approvata dal Responsabile del Servizio, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 10 giorni. Durante il periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorsi scritti, in carta semplice, al Responsabile del Servizio. Decorso il suddetto periodo di pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diviene definitiva e acquista efficacia all'atto della sua approvazione mediante determina del Responsabile del Servizio che ne dispone la liquidazione.

In caso di presentazione di eventuali ricorsi, il Responsabile del Servizio provvede, al loro esame e si pronuncia in merito, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione della graduatoria. Decorsi i citati 15 giorni, il Responsabile del Servizio provvede, con propria

determinazione, all'approvazione della graduatoria definitiva, indicando i ricorsi accolti e quelli non accolti con le relative motivazioni.

ART. 10 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per il rimborso spese viaggio, approvato con delibera C.C. n. 31 del 17/06/97, modificato con delibere C.C. n. 38/97, n. 41/98 e 55/2001.

ART. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 3, dell'art. 88 dello Statuto Comunale, entra in vigore, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi del Comune.